



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Allegato "A" alla deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 17/4/2025

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO **PER L'ANNO 2025**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTO il vigente "*Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo – Adeguamento alla deliberazione ARERA 622/2023/R/com*" modificato con deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n.4/2024 del 1 marzo 2024;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n.36 del 31 marzo 2025 con il quale è stata approvata la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni, recante "*Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2024 e conseguente ripartizione del Fondo per l'anno 2025 - Gestore Acquedotto del Fiore SPA – Conferenza Territoriale n.6 "Ombrone"*" ed è stato ripartito il Fondo destinato al BONUS Idrico Integrativo per l'anno 2025;

VISTO l'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) come successivamente modificata e integrata con la deliberazione 622/2023/R/com, che prevede i valori di soglia ISEE a partire dal 1 gennaio 2024 per l'attivazione e il rinnovo dei nuovi bonus sociali per disagio economico solo in favore di nuclei familiari con attestazione ISEE 2025 non superiore a 9.530,00 €, oltre che di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE 2025 non superiore a 20.000,00 €;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 17/4/2025 di approvazione dello schema di bando e di domanda per l'accesso ai rimborsi economici del BONUS Idrico Integrativo;

RENDE NOTO

che a partire dal 18/4/2025 fino al 19/5/2025 le famiglie residenti nel Comune di Radda in Chianti possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione del Bonus Idrico Integrativo **esclusivamente per l'abitazione di residenza** in base agli articoli che seguono.

ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Possono presentare domanda di rimborso i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza nel Comune di Radda in Chianti;
- 2) Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale corrispondente all'indirizzo di fornitura previsto nel contratto, da parte di almeno uno dei componenti il nucleo ISEE;
- 3) Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
In questi casi dovrà essere prodotta la documentazione di cui al punto 4 del successivo articolo 2;
- 4) Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE ordinario**) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. valido per l'anno in corso, secondo le seguenti fasce:

- **Fascia “A” – Importo ISEE non superiore a € 9.530,00**, ovvero non superiore a €20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli fiscalmente a carico;
- **Fascia “B” – Importo ISEE compreso tra € 9.530,01 e € 16.500,00**;
- **Fascia “C” – Importo ISEE compreso tra € 16.500,01 e € 20.000,00** qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
C1): nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni;
C2): nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni alla data di pubblicazione del presente bando ed a condizione che nessuno dei due componenti la coppia, alla stessa data, abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età;
C3): nucleo familiare dove siano presenti portatori di handicap grave come definiti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3.
- **Fascia “D” – Importo ISEE compreso tra € 16.500,01 e € 20.000,00.**

Si precisa che gli utenti già ammessi al Bonus Idrico Nazionale possono presentare domanda per avere diritto al BONUS integrativo di cui al presente Bando;

Ai sensi dell'art.11 c. 9 del DPCM 159/2013, qualora alla data della domanda l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di aver sottoscritto la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato. Le attestazioni ISEE verranno acquisite negli archivi INPS dal Comune successivamente alla scadenza del Bando e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero emergere delle irregolarità, queste non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettifiche salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.

L'erogazione del BONUS a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di una certificazione, a firma del Responsabile dell'Ufficio competente, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure, in caso di mancanza di assistenza, alla condizione che nella domanda siano indicate le informazioni circa la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento dell'utenza idrica.

Qualora il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base dello schema allegato “A” alla domanda.

I dati reddituali o le altre fonti di reddito dichiarati che consentono l'erogazione dell'aiuto, dovranno risultare congrui rispetto al sostegno prestato. Inoltre il sostegno economico prestato dovrà avere sicura tracciabilità.

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISEE dichiarata in domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i..

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nello stesso alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente registrato sull'atto di matrimonio. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2011 n.242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. **Copia dell'ultima fattura dell'utenza idrica domestica (N.B. tale richiesta è finalizzata per l'individuazione dell'utenza diretta);**
2. **Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (obbligatorio);**
3. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la fonte di sostentamento, compilata a cura del soggetto che presta l'aiuto economico con allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità, nel caso che il richiedente abbia ISE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune (Vedi Allegato “A” alla domanda);**
4. (se ricorre il caso) **Attestazione a firma dell'Amministratore di Condominio (o analoga figura) che dimostri:**

- a. la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente, intendendosi in questo caso per spesa annua, la “spesa idrica dell’anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno”;
- b. l’eventuale regolarità del pagamento da parte del richiedente di tale spesa (*Vedi Allegato “B” alla domanda*).

Qualora non venga fornita la predetta attestazione, la spesa idrica lorda dell’anno solare precedente sarà stimata del Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza, e l’erogazione del Bonus potrà avvenire solo tramite accredito in bolletta.

5. (se ricorre il caso) Copia della certificazione rilasciata dalle competenti autorità comprovante la disabilità grave nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave. La certificazione deve essere in corso di validità e deve riportare il richiamo alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 - certificazione di handicap in situazione di gravità. Non saranno quindi accettate certificazioni di solo handicap ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3;

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Radda in Chianti.

Il Bando e la domanda e relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito: www.comune.raddainchianti.si.it

La domanda priva degli allegati richiesti o priva della sottoscrizione e/o non compilata debitamente in ogni sua parte, non potrà essere accolta.

La domanda dovrà contenere l’indirizzo postale o e-mail al quale il Comune potrà inviare eventuali comunicazioni. Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente. In mancanza di quanto sopra l’Ufficio Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

La domanda potrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:

- tramite pec (solo se proveniente da un indirizzo pec) a: comune.radda@postacert.toscana.it
- spedita a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo: COMUNE DI RADDA IN CHIANTI – Servizio Affari Generali - Piazza Francesco Ferrucci, n.1- 53017 Radda in Chianti (Le domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine di scadenza del bando, per cui non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante)
- presentata direttamente presso il Servizio Affari Generali – Ufficio Protocollo (piano terra, nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 o lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, previo appuntamento telefonico al n.0577-739627 o 739629)

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 19/5/2025.

ART. 4 – DETERMINAZIONI DELL’AMMONTARE DEL BONUS INTEGRATIVO

Le domande in possesso dei requisiti di cui al presente bando saranno trasmesse al Gestore Acquedotto del Fiora Spa, per i controlli di competenza nel rispetto dei tempi previsti dal vigente Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Idrico Integrativo, come da ultimo modificato con deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana n.4 del 01/03/2024.

Previo accertamento da parte dell’Ufficio del Comune e conferma della spesa idrica rilevata da parte dell’Ente Gestore Acquedotto del Fiora S.p.a., l’importo del Bonus verrà determinato nella misura massima delle seguenti percentuali, definite in base alle seguenti fasce di indicatore ISEE, calcolate sulla spesa idrica lorda relativa all’anno solare precedente, diminuita dell’importo del Bonus Nazionale Calcolato:

- a. per i nuclei familiari di cui alla **fascia “A” : un importo pari all’85%**;
- b. per i nuclei familiari di cui alla **fascia “B” : un importo pari all’80%**;
- c. per i nuclei familiari di cui alla **fascia “C” : un importo pari all’80%**;
- d. per i nuclei familiari di cui alla **fascia “D” : un importo pari al 65%**;

Qualora il fondo assegnato dall’Autorità Idrica Toscana a questo Comune per l’anno 2024, **pari ad Euro 2.622,68** non consenta di coprire tutto il fabbisogno, il rimborso concesso sarà abbattuto in misura direttamente proporzionale fra gli aventi diritto collocati in graduatoria secondo l’ordine crescente di

indicatore ISEE, e comunque fino a raggiungere un importo non inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato.

Qualora anche in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima del 33%, rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo o della percentuale di contributo come indicato nel presente articolo.

L'agevolazione verrà erogata, nei tempi definiti nel Regolamento AIT sopra richiamato, con le seguenti modalità:

-per le utenze dirette: tramite accredito dell'importo spettante nella bolletta riferita all'utenza interessata (l'agevolazione concessa sarà indicata nel dettaglio della bolletta in cui sarà inserita);

-per le utenze condominiali/indirette:

- tramite accredito dell'importo spettante nella bolletta riferita all'utenza condominiale interessata (modalità obbligatoria in caso di utente moroso nei confronti del condominio, o qualora non venga fornita da parte dell'Amministratori di Condominio o dell'intestatario dell'utenza l'attestazione circa la spesa relativa all'anno solare precedente a carico del richiedente e l'avvenuto pagamento);
- rimborso tramite assegno circolare;
- rimborso tramite bonifico bancario.

ART. 5 – FORMAZIONE GRADUATORIA

In esito ai controlli effettuati, il Comune procederà, entro il mese di **giugno 2025** (fatte salve eventuali proroghe dei termini stabilite dall'AIT), alla formazione della graduatoria degli aventi diritto **assegnando la priorità al valore ISEE più basso**, e alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'elenco delle utenze ammesse al bonus.

A parità di valore ISEE, la collocazione in graduatoria sarà effettuata secondo l'ordine di protocollo di arrivo della domanda.

ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le seguenti domande:

- non firmate e/o non compilate debitamente in ogni parte;
- prive della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- che, a seguito dei controlli da parte del Comune di Radda in Chianti, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- domande con riferimento ad attestazioni ISEE riportanti omissioni e difformità;
- pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando.

Al di fuori dei casi di cui sopra, le domande potranno essere provvisoriamente escluse salvo la loro riammissione qualora, nei termini comunicati dall'Ufficio del Comune, non siano integrate con i dati o documentazione mancanti.

ART. 7 - RICORSI

L'Ufficio del Comune provvederà a comunicare agli interessati l'eventuale mancata accettazione della domanda e le relative motivazioni.

Contro la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

La responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

L'Ufficio del Comune, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e dell'art.11 del D.P.C.M. n.159/2013, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art.71 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000). Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell'art.71 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000). Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre

2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000). La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

ART. 9 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

(art.13 Regolamento UE 2016/679)

Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, allegata alla domanda di ammissione al bando.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Radda in Chianti.

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali.

Art. 11 - INFORMAZIONI SUL BANDO

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.raddainchianti.si.it

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Servizio Affari Generali, (tel.0577 739629 - 739627, oppure Email: affari.generali@comune.raddainchianti.si.it)

Radda in Chianti, 18/4/2025

per LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
dr.ssa Veronica Gorga
il sostituto
dr. Enrico Bandini